SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

RELAZIONE PER RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECIZIONI GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA, NONCHE' LA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI, FIRMATO A ROMA IL 26 MAGGIO 2021.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore di presentare Loro, ai fini della ratifica, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, firmato a Roma il 26 maggio 2021.

Da tempo i due Paesi avevano assunto l'impegno di addivenire ad un accordo in materia di confisca, così come espressamente previsto da alcuni strumenti convenzionali internazionali che nel tempo entrambi i Paesi hanno ratificato: in particolare, la Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005.

La predette Convenzioni sono tese a combattere quei fenomeni di criminalità organizzata transnazionale o di terrorismo internazionale che possono trovare una risposta efficace da parte delle Istituzioni solamente se le medesime riescono a costituire un fronte internazionale comune, capace di fornire una reazione univoca e decisa. Da tempo gli Stati Nazionali si sono resi conto che l'internazionalizzazione dei fenomeni criminosi ed eversivi richiede l'approntamento di strumenti di contrasto condivisi e univoci da parte della Comunità internazionale.

Gli Accordi menzionati vertono in particolare sul tema del sequestro e confisca dei beni oggetto di reati; in particolare della collaborazione tra l'Autorità giudiziaria di uno Stato, che disponga il sequestro o la confisca di un bene nel territorio dell'altro Stato. In merito alla destinazione e riparto dei beni, e alla ripartizione dei costi sostenuti, le Convenzioni internazionali lasciano generalmente alla libera volontà degli Stati contraenti la determinazioni di modalità e percentuali, da concordarsi con specifici Accordi bilaterali.

Il Congresso di Stato, già in una delibera del 2010 aveva autorizzato la restituzione di una somma detenuta a titolo di confisca, su specifica disposizione della Corte di Appello di Brescia, "previa stipula di un Accordo tra le Parti". Dopo lunghe trattative, intraprese e riprese nel corso di diversi Esecutivi e Legislazioni, finalmente l'Accordo generale in materia di confische è stato formalizzato e firmato a Roma il 26 maggio u.s.

L'Accordo disciplina in maniera tassativa e dettagliata l'iter delle procedure di sequestro e confisca eseguiti su disposizione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato sul territorio dell'altro Stato, dispone in materia di conservazione, destinazione e riparto dei beni, del versamento delle somme ripartite, le condizioni di versamento e la casistica della restituzione dei beni agli aventi diritto.

L'elemento centrale dell'Accordo è contenuto nell'art. 3, laddove viene previsto che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca superiori a 10.000 Euro sono ripartite tra le due Amministrazioni nella misura del 50%. L'affermazione di questo principio di perfetta parità tra i due Paesi – che nelle congetture formulate in occasione di ipotesi di accordo sino ad oggi circolate non era così scontato – appare pienamente soddisfacente e degno di accoglienza.

Se l'esecuzione del provvedimento di confisca riguarda un bene diverso dal denaro, il bene stesso sarà venduto e il ricavato ripartito come sopra (salvo faccia parte del patrimonio demaniale e indisponibile); in caso di somme inferiori a 10.000 Euro, le stesse restano a disposizione della Parte richiesta.

Eccellenze,

Onorevoli Consiglieri,

nella speranza di avere opportunamente esplicato i caratteri essenziali dell'Accordo in oggetto, di cui la Commissione Consiliare II ha preso atto nella sua sessione del 23 luglio u.s., mi pregio di chiedere al Consiglio Grande e Generale di voler procedere alla ratifica del suddetto Accordo.

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - **www.esteri.sm**
T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814